

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali**Risposta n. 42/2025**

OGGETTO: Tassa di concessione governativa, ex articolo 23 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, e imposta di bollo, ex articolo 16 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sui libri e registri di cui all'articolo 2421 del codice civile, tenuti in modalità digitale ai sensi dell'articolo 2215– bis del codice civile.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Società Cooperativa (di seguito "*Istante*"), facente parte di un gruppo bancario cooperativo, fa presente che intende avvalersi del servizio di conservazione digitale dei libri di cui all'articolo 2215-*bis* del codice civile, consistente nell'archiviazione in forma digitale dei libri sociali e contabili per la loro successiva consultazione, conservazione a norma ed esibizione.

L'*Istante* afferma di aver provveduto, finora, alla conservazione dei propri libri sociali con la tradizionale modalità cartacea di cui all'articolo 2215 del codice civile,

assolvendo al pagamento della Tassa sulle Concessioni Governative (in breve *TCG*), dovuta per la "*bollatura e numerazione*", ai sensi dell'articolo 23 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972 e dell'imposta di bollo, in applicazione dell'articolo 16 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

L'*Istante* precisa che, ai sensi delle richiamate disposizioni, assolve la tassa sulle concessioni governative sui libri sociali di cui all'articolo 2421 del codice civile nella misura ordinaria di 67,00 euro ogni 500 pagine attraverso versamento su c/c postale intestato all'Agenzia delle Entrate. Allo stesso modo, l'*Istante* provvede al pagamento dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione della marca da 32,00 euro ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine numerate.

Volendo avvalersi del servizio di tenuta in modalità digitale dei libri sociali di cui art. 2215-*bis* codice civile, l'*Istante* chiede se siano dovute la *TCG* e l'imposta di bollo considerato che, nell'ambito delle norme che disciplinano le modalità di versamento della *TCG* e dell'imposta di bollo, il termine "pagina", ancorato ad un concetto fisico, risulta difficilmente conciliabile con la tenuta informatica (*rectius*, "digitale") dei libri sociali di cui all'art. 2215-*bis* del codice civile, dando luogo, quindi, ad un dubbio interpretativo attinente al presupposto impositivo della *TCG*.

In aggiunta, qualora risultassero dovute la *TGC* e l'imposta di bollo nel caso di specie, l'*Istante* chiede di specificare altresì i criteri adottabili ai fini del calcolo dell'importo da versare, nonché la corretta modalità di versamento delle medesime.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In merito alla Tassa sulle concessioni governative (di seguito *TCG*) l'*Istante* ritiene che, in caso di tenuta dei libri sociali in modalità digitale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2215-*bis* del codice civile, la *TCG* non sia dovuta.

A tal proposito, l'*Istante* fa presente che l'articolo 23 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972 prevede che per la bollatura e la numerazione dei libri e registri di cui all'art. 2215 del c.c., è dovuta la *TCG* in misura pari a euro 67,00 ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.

L'*Istante* prosegue richiamando la Nota n. 1 dell'articolo. 23 della Tariffa al d.P.R. n. 641 del 1972, la quale, nel dettare le modalità di pagamento della tassa nel regime ordinario, stabilisce che *«La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.»*

L'*Istante* ritiene che il richiamo all'articolo 2215 del c.c. di cui alla nota su menzionata, secondo una interpretazione letterale della disposizione in commento, subordinerebbe l'obbligo di versamento della *TCG* alla tenuta cartacea di suddetti libri e registri, i quali sono fisicamente bollati e numerati, escludendo, pertanto, i libri tenuti in modalità digitale, la cui disciplina risiede invece nell'art. 2215-*bis*.

L'*Istante* fa presente, inoltre, che la Nota n. 3 del medesimo articolo, stabilisce un particolare regime di versamento di natura forfetaria applicabile unicamente alle società di capitali, fra le quali, come chiarito dalla Circolare Ministeriale n. 108/E del 3 maggio 1996, non rientrano le società cooperative, categoria a cui appartiene l'*Istante*.

L'*Istante* conclude che, alla luce della delimitazione "oggettiva" del campo di applicazione della nota n. 1 nonché della delimitazione "soggettiva" del campo di applicazione della nota n. 3, il versamento della *TCG* non è dovuto qualora la tenuta dei libri sociali avvenga secondo la modalità digitale di cui all'articolo 2215-*bis* del codice civile.

A tal proposito, l'*Istante*, richiamando la risoluzione n. 153/E del 5 luglio 2007, fa presente che già in altre occasioni l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto l'assenza di un obbligo di versamento della *TCG* in relazione ai casi in cui tale obbligo non sia espressamente previsto dal dettato normativo dell'art. 23 della Tariffa sopra citata, ovvero quando la bollatura e la numerazione non siano effettuate dal Registro Imprese.

Tuttavia, l'*Istante* chiede che venga specificato il criterio da adottare per la determinazione della *TCG* qualora non si ritenga condivisibile la tesi innanzi prospettata, nonché le modalità di versamento della stessa.

Relativamente al quesito posto sull'imposta di bollo, l'*Istante* sostiene che nel caso di specie, attualmente, trova applicazione l'articolo 16 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, in forza del quale l'imposta di bollo è dovuta, nella misura di euro 32,00 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, per i «*libri di cui all'art. 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile*».

L'*Istante* fa presente che, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il legislatore ha previsto una specifica modalità per i libri tenuti in formato digitale.

L'*Istante* prosegue richiamando l'articolo 6, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, il quale disciplina la modalità di

assolvimento dell'imposta su libri, registri ed altri documenti formati e conservati in formato digitale secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 rubricato "*Regole tecniche in materia di formazione e trasmissione dei documenti informatici*" e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 rubricato "*Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione*" stabilisce, infatti, che «*l'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.*»

A parere dell'*Istante*, non sembra sia preclusa l'applicazione della disposizione contenuta nel citato articolo 6 anche al caso di specie, qualora si optasse per la tenuta dei libri sociali ai sensi dell'art. 2215-*bis* del codice civile.

Pertanto, l'*Istante* chiede conferma dell'applicabilità dell'articolo 6, comma 3, del Decreto MEF 17 giugno 2014 alla fattispecie rappresentata nonché del conseguente metodo di versamento dell'imposta stabilito dall'art. 17, Decreto legislativo. n. 241 del 1997, mediante modello di versamento F24 e utilizzo del codice tributo 2501 (denominato "*Imposta di bollo sui libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014*"), da effettuarsi nel termine di 120 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta, intendendosi per "anno", coerentemente con quanto previsto dalla Circolare n. 5 del 2012, l'anno solare.

Qualora non si ritenga condivisibile la tesi innanzi prospettata, l'*Istante* chiede che venga indicata la corretta modalità di assolvimento dell'imposta, nonché il criterio adottabile per la determinazione della stessa.

In aggiunta, l'*Istante* chiede un chiarimento sul termine "registrazione" utilizzato dal citato decreto ministeriale nel caso di tenuta informatica di libri sociali in quanto, mentre appare chiaro il suddetto concetto in relazione alla tenuta informatica del libro giornale, permangono alcuni dubbi con riferimento alla tenuta dei libri sociali, rispetto ai quali non è chiaro se per "registrazione" debba intendersi ogni singola trascrizione di un verbale (nel caso del libro dei verbali di assemblea) o di un singolo evento (nel caso del libro soci, ad esempio l'iscrizione o la cancellazione del singolo socio).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini civilistici l'articolo 2421 del codice civile rubricato "*Libri sociali obbligatori*" sancisce che «*Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:*

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;

5) *il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;*

6) *il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;*

7) *il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;*

8) *il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies.[...]*

I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.»

Ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile, in merito alle modalità di tenuta delle scritture contabili, si precisa che *«I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione.»*

Sempre in merito alle modalità di tenuta delle scritture contabili, il successivo articolo 2215-bis, modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, al comma 1 stabilisce che *«i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti*

informatici. [...] Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.»

Dal punto di vista fiscale, con riferimento all'imposta di bollo si fa presente che l'obbligo di assolvere l'imposta relativamente ai libri e ai registri, è disciplinato dall'articolo 16 lettera a) della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 il quale stabilisce che scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, i «*repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile*».

Come già chiarito nella risposta ad interpello n. 346 del 17 maggio 2021, per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo occorre distinguere se i predetti libri e registri siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica.

Nel primo caso, infatti, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (*cfr.* circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001) o su nuovo blocco di pagine (*cfr.* circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002 § 8.2, e n. 64 del 1° agosto 2002) ed è alternativamente assolta:

- mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23.

Nel secondo caso, in cui i predetti registri contabili e libri sociali sono tenuti in modalità informatica, occorre far riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante *«Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto»*, il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari; tra questi ultimi *«possono ricomprendersi [...] anche i libri sociali elencati nell'articolo 2421 c.c. [...]»* (cfr 36/E del 6 dicembre 2006).

Al riguardo, l'articolo 6 del predetto decreto ministeriale 17 giugno 2014 prevede che:

- *«L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica»*(comma 1);
- *«Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio»* (comma 2);
- *«L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse»* (comma 3).

In relazione alla predetta disposizione, si osserva che per *documenti informatici fiscalmente rilevanti* devono intendersi i libri e registri di cui all'articolo 16, lettera a),

della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, e nello specifico, oltre ai repertori e ai libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del c.c., anche ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del c.c.

Pertanto, per tutti i registri contabili ed i libri sociali, per i quali, se tenuti su supporto cartaceo, è previsto il pagamento dell'imposta di bollo, quest'ultima deve essere assolta anche qualora gli stessi siano tenuti con modalità diverse, sussistendo comunque il presupposto impositivo.

Ne consegue, quindi, che l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo "2501" denominato "*imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014*", (cfr. risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014).

Sulla base di tali considerazioni, si conferma che la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui libri di cui all'articolo 2421 del c.c., tenuti in modalità informatica, debba essere ricondotta nell'ambito di applicazione della previsione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale del 17 giugno 2014, secondo le modalità di versamento stabilite nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per quanto riguarda i criteri per determinare l'ammontare dell'imposta di bollo da assolvere, l'articolo 7, comma 3 del decreto ministeriale del 23 gennaio 2004, abrogato per effetto dell'entrata in vigore del decreto ministeriale del 17 giugno 2014, già prevedeva che l'imposta di bollo sui libri e sui registri di cui all'art. 16

della Tariffa, allegata al d.P.R., tenuti in modalità informatica era dovuta *«ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse»*. Con la risoluzione 161/E del 09 luglio 2007 è stato chiarito che *«per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Dunque, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, - nonché la registrazione della nota integrativa - mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.»*

Tale documento di prassi, quindi, evidenzia che il termine registrazione deve essere declinato in funzione della tipologia di libro o registro soggetto, come detto, all'imposta di bollo.

Pertanto, con riferimento ai libri sociali, diversi dal libro degli inventari e dal libro giornale, si ritiene che il termine "*registrazione*" debba intendersi come riferito alla "*riga*" (del verbale o dell'annotazione relativa all'ingresso o alla uscita del socio dalla compagine societaria). Tale interpretazione è coerente con quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 5 e 16 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Infatti, l'articolo 5 del predetto d.P.R. n. 642 del 1972 prevede, in via generale, che ai fini dell'imposta di bollo *«il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata»* e *«per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione (...)»* e l'articolo 16 dispone che l'imposta di bollo per i libri e registri si applica *«per ogni 100 pagine o frazione di esse»*.

Tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, conseguentemente la misura della pagina è pari a 25 righe.

Pertanto, nel caso dei libri e registri sociali, diversi dal libro degli inventari e dal libro giornale, se tenuti in modalità digitale, l'imposta di bollo sarà dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni).

Ai fini del calcolo del tributo, si potrà fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina "fisica" dei libri tenuti con modalità tradizionale. Al riguardo, tra i formati standard, previsti per la conservazione a norma, è possibile utilizzare il formato *PDF - PDF/A* che permette tale visualizzazione.

Con riferimento alla Tassa di Concessione Governativa (in breve *TCG*), l'articolo 23 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972 prevede che per la bollatura e la numerazione dei libri e registri di cui all'art. 2215 del c.c. e all'art. 2218 c.c., è dovuta la *TCG* in misura pari a euro 67,00 ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.

La Nota n. 1 dell'articolo. 23 della Tariffa al d.P.R. n. 641 del 1972, nel dettare le modalità di pagamento della tassa nel regime ordinario, stabilisce che *«La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.»*

La Nota n. 3 dell'articolo. 23 della Tariffa al d.P.R. n. 641 del 1972 stabilisce che *«Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, prescindendo dal numero dei libri o*

registri tenuti e delle relative pagine; tale misura è elevata a lire un milione se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1 gennaio, l'importo di un miliardo di lire. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attività la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.»

In merito alla TCG, dal combinato disposto delle norme richiamate, si osserva che, a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, la diversa modalità di tenuta con strumenti informatici dei libri, repertori e scritture previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di validazione che, pertanto, permangono e sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Ciò posto, il richiamo da parte dell'*Istante* alla risoluzione n. 153/E del 05 luglio 2007 non rileva, avendo ad oggetto l'applicazione della TCG ai libri delle operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi bollati dalla Questura, fattispecie diversa e non sovrapponibile a quella in esame, ovvero i libri sociali obbligatori la cui tenuta è disciplinata dall'articolo 2215 del c.c.

Pertanto, come già chiarito per l'imposta di bollo, per tutti i registri per i quali è previsto il pagamento della TCG, di cui all'articolo 23 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, quest'ultima deve essere assolta indipendentemente dalla modalità

di tenuta, cartacea o digitale, dei registri stessi, sussistendo comunque il presupposto impositivo.

Per quanto riguarda il dubbio posto in istanza in merito alla conciliabilità tra il termine "*pagina*", di cui all'articolo 23 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, e la tenuta dei libri sociali in modalità digitale, coerentemente con quanto chiarito ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, si assume convenzionalmente la misura della pagina in 25 righe.

Conseguentemente, nel caso dei libri e registri tenuti in modalità digitale, la *TCG* sarà dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).

Analogamente a quanto chiarito per l'imposta di bollo, anche nel caso della *TCG* ai fini del calcolo del tributo si potrà fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina "fisica" dei libri tenuti con modalità tradizionale. Al riguardo, tra i formati standard, previsti per la conservazione a norma, è possibile utilizzare il formato *PDF - PDF/A* che permette tale visualizzazione.

In merito, inoltre, alle modalità di versamento della *TCG*, resta fermo il tradizionale metodo di versamento su conto corrente postale.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)